Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 febbraio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1976, n. 995.
Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62. Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.
Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Pescara a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla . . . . Pag. 1356

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1976.
Iscrizione di tre varietà di specie agrarie nei registri delle varietà . . . . Pag. 1356

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Ripartizione per l'anno 1977 del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 . . . . Pag. 1356

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Revoca del presidio medico chirurgico « Rat Killer » della ditta Zucchet Arnoldo, in Roma . . . . Pag. 1359

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Revoca del presidio medico chirurgico « Steralconio tipo 15 % » della ditta Laboratori Chifa, in Milano Pag. 1359

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », in Milano . . . . Pag. 1359

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse, ai sensi dell'art. 18, terzo e quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 Pag. 1359

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.
Sostituzione di un membro del comitato regionale dello Istituto nazionale della previdenza sociale per la Puglia. Pag. 1360

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.
Determinazione del nuovo prezzo di cessione della saccarina . . . . Pag. 1360

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Condizioni integrative della deliberazione A.I.M.A. 9 dicembre 1976 sull'acquisto, conservazione e vendita dell'alcole delle prestazioni viniche obbligatorie - campagna vitivinicola 1976-77. Pag. 1361

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 80-VI ». Pag. 1361
Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 538-VI ». Pag. 1361
Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 539-VI ». Pag. 1361

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative edilizie - Co.La.Coop.A », in Roma . Pag. 1362

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure. Pag. 1362

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente del consorzio obbligatorio fra gli utenti irrigui, industriali e per usi diversi delle gore di Candeglia e del torrente Bure di Baggio . . Pag. 1362

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1362

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Olgiate Molgora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1363

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1364

Autorizzazione al comune di Ischia di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Nepi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Montella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Pietrastornina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1365

Autorizzazione al comuune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1366

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1366

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1366

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1366

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1366

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Concorso pubblico, per esami, a novantuno posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia Pag. 1367

Ministero della pubblica istruzione: Revoca dei decreti ministeriali con i quali sono stati indetti i concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti e per i beni librari nel ruolo del personale della carriera direttiva Pag. 1371

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale Pag. 1372

Cassa per il Mezzogiorno: Revoca del bando di concorso a quaranta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri, periti industriali elettrotecnici e periti industriali meccanici da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno Pag. 1372

Ufficio medico provinciale di Palermo: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo Pag. 1372

Ufficio medico provinciale di Belluno: Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno. Pag. 1372

Ospedale maggiore di Crema: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario Pag. 1372

Ospedale civile di Asti:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1372

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di geriatria . . . . Pag. 1372

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari:

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di otorinolaringoiatria Pag. 1373

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia . . Pag. 1373

Ospedale di Minervino Murge: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi cliniche . . . Pag. 1373

Ospedale « P. Angioloni » di S. Piero in Bagno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico. Pag. 1373

Ospedale di Caprino Veronese: Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi cliniche. Pag. 1373

Ospedale « S. Vincenzo e S. Michele » di Camaiore: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale Pag. 1373

Ospedale « V. Emanuele II » di Castelvetrano: Concorso ad un posto di aiuto chirurgo . . . Pag. 1373

Ospedale « Garibaldi » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 1373

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. **6**.

Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico . . . . . . Pag. 1374

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **7**.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 - Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali. Pag. 1374

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **8**.

Seconda variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976. Pag. 1375

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **9**.

Proroga e modifiche delle disposizioni della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva . . . . . . Pag. 1375

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1976, n. 995.

Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per la difesa e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 470 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 è sostituito dal seguente:

« Art. 470 - *Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per il conseguimento della patente di guida.* — Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 80 del testo unico occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcooliche ov-

vero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni ».

Art. 2.

L'art. 471 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 471 - *Efficienza degli arti.* — Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti.

Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

Salvo quanto previsto nel seguente art. 478 l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi ».

Art. 3.

L'art. 472 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 472 - *Requisiti visivi.* — Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale.

Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A*, *B*, *C* ed *F*, occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva.

Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie.

L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* occorre possedere un'acutezza visiva naturale di otto decimi per ciascun occhio ».

Art. 4.

L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 473 - *Requisiti uditivi.* — Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A*, *B* ed *F* occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria *C* occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza.

La funzione uditiva deve essere valutata senza lo uso di apparecchi correttivi dell'udito ».

Art. 5.

L'art. 474 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 474 - *Tempi di reazione.* — Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione ».

Art. 6.

L'art. 475 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 475 - *Requisiti per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli.* — Per guidare i motoveicoli, le autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose individuati nel decreto 20 marzo 1975 emanato dal Ministro per i trasporti ai sensi dell'art. 80, comma ottavo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, occorre che il conducente, all'accertamento sanitario, dimostri di:

a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 470 che precede;

b) possedere acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile

con lenti sferiche di valore massimo di più tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purché la correzione sia efficace e tollerata: tale acutezza visiva può essere raggiunta con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

c) possedere campo visivo, senso cromatico e senso stereoscopico normali;

d) percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno; la funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito;

e) possedère normali reazioni della personalità;

f) avere tempi di reazione in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per potere essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione;

g) possedere tempi di reazione, sufficientemente rapidi e regolari a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazioni sperimentali di allarme (tensione psichica) ».

Art. 7.

L'art. 476 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 476 - *Minorati della vista.* — Possono conseguire quali minorati la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti:

a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibili anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore ad un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

c) coloro che, pur non avendo una acutezza visiva pari al minimo prescritto dal secondo comma dell'articolo 472 che precede, posseggono tuttavia una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva; qualora ricorrano i casi previsti dai commi quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

d) coloro che possono raggiungere i minimi di visus prescritti dal secondo comma dell'art. 472 che precede soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci.

I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore; quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi.

I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. I minorati della vista di cui alla lettera *d*) del primo comma devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio.

I minorati di cui al primo comma possono conseguire la patente della categoria *B*, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti ».

Art. 8.

L'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

Art. 477 - *Minorati dell'udito.* — Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente art. 473 possono conseguire, quali minorati, la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, di particolari tipi o caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, su ambedue i lati, di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo.

I minorati di cui al comma precedente possono conseguire la patente della categoria *B*, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse qelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti.

La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito ».

Art. 9.

L'art. 478 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 478 - *Minorati degli arti o della colonna vertebrale.* — Coloro che presentino a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma del precedente art. 471 le quali, eventualmente corrette con adeguata protesi, non richiedano speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti. Gli stessi possono conseguire la patente della categoria *B*, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti.

Le minorazioni anatomiche e/o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi, sono così classificate:

a) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio oppure limitazione funzionale equiparabile;

b) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, anche se il soggetto è munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza e/o della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta;

c) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrità funzionale delle articolazioni del gomito e della scapolo-omerale;

d) perdita anatomica di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile;

e) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale delle articolazioni del ginocchio e della coxo-femorale, anche se il soggetto è munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale opportunamente adattato oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta.

Non possono conseguire alcuna patente coloro che presentino minorazioni di cui al comma precedente in entrambi gli arti superiori o in più di due arti.

Salvo quanto disposto al successivo comma quinto coloro che presentino minorazioni di cui al secondo comma del presente articolo in un solo arto, oppure in entrambi gli arti inferiori, ovvero in un arto inferiore ed in un arto superiore, purché conservino la validità funzionale di due arti, valutata ai sensi del precedente art. 471, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria *F*, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

Il rilascio di patente della categoria *F* per la guida di motocicli particolarmente adattati è ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non più grave di quelle di cui alla lettera *e*) del precedente secondo comma e non presentino alcuna minorazione invalidante negli altri tre arti ».

Art. 10.

L'art. 479 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 479 - *Soggetti con anomalie somatiche.* — Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria *F*, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, oppure la patente per la guida di veicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, che presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti ».

Art. 11.

L'art. 480 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 480 - *Coesistenza di minorazioni invalidanti.* — Non è ammesso il rilascio di alcuna patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti che interessino: la vista e l'udito; l'udito e gli arti; la vista e gli arti; la vista e la conformazione e lo sviluppo somatico; l'udito e la conformazione o lo sviluppo somatico; gli arti e la conformazione o lo sviluppo somatico; la vista e la rigidità grave del collo; gli arti e la rigidità grave del collo; la conformazione o lo sviluppo somatico e la rigidità grave del collo.

Agli effetti della coesistenza non viene considerata minorazione degli arti la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore qualora l'adozione di un sistema automatico, in sostituzione di un organo meccanico che avrebbe dovuto essere comandato da uno degli arti inferiori, renda irrilevante l'esistenza della minorazione suddetta ».

Art. 12.

L'art. 481 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 481 - *Commissioni mediche provinciali, certificati medici.* — Le commissioni mediche provinciali sono presiedute dal titolare dell'ufficio del medico provinciale nelle regioni a statuto speciale, oppure, nelle altre regioni, dal medico dei ruoli regionali avente equivalenti funzioni o, se non previste, dal medico dei ruoli regionali più elevato in grado o di maggiore anzianità, a seconda degli ordinamenti.

Le commissioni sono composte di altri due membri effettivi e di due supplenti scelti fra i medici appresso indicati:

a) funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato designati dalla direzione di detto servizio;

b) medici militari in servizio designati, a seconda delle competenze, dalla Direzione generale di sanità militare o dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;

c) ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, debbono appartenere ad organismi diversi.

Il presidente, sulla base delle designazioni, costituisce le commissioni e può designare a presiedere le commissioni, in sua sostituzione, un funzionario del ruolo dei medici del Ministero della sanità oppure un funzionario medico del suo ufficio ovvero uno dei medici appartenenti ad una delle categorie elencate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente secondo comma.

Le commissioni fanno capo all'ufficio del medico provinciale, operano in sedi opportunamente attrezzate, e, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere più di una per ciascuna provincia con sedi nel capoluogo od in altri comuni.

Le commissioni possono avvalersi della consulenza di istituti e di medici specializzati, nonché di ingegneri della motorizzazione civile, con onere a carico del soggetto esaminato.

L'ufficio del medico provinciale assicura il servizio di segreteria della commissione medica provinciale; la segreteria è unica anche se nella provincia vi sono più commissioni.

Il presidente convoca le commissioni in relazione al numero ed alla natura delle richieste; la segreteria organizza le sedute curando altresì, ove necessario, la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.

Quando l'accertamento viene richiesto dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del testo unico l'accertamento stesso deve essere effettuato presso la commissione medica provinciale all'uopo indicata.

I certificati medici debbono essere conformi ai modelli annessi al presente regolamento e vanno compilati:

a) quello di cui all'allegato *A* dai medici indicati al primo comma dell'art. 81 del testo unico, su carta di colore bianco;

b) quello di cui all'allegato *B* dalle commissioni mediche provinciali, su carta di colore celeste.

I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

I giudizi delle commissioni mediche provinciali possono anche essere formulati a maggioranza: in tali casi il dissenso del terzo membro deve essere espresso sui certificati.

L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche provinciali deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 81 del testo unico, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche provinciali dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, l'esito dell'accertamento stesso deve essere comunicato d'ufficio all'organo che ne ha fatto richiesta.

I certificati delle commissioni mediche provinciali debbono essere consegnati dietro sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna da parte degli interessati.

Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, verranno determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle commissioni stesse o per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime ».

Art. 13.

L'art. 482 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 482 - *Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per la conferma della validità e la revisione della patente di guida.* — Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli, occorre che all'accertamento sanitario praticato con le modalità del precedente art. 470 risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della stessa, salvo quanto è disposto negli articoli 483 e 484 che seguono.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 483 e 484 che seguono si applicano anche per il rilascio di nuova patente conseguente a revoca di precedente patente determinata ai sensi dell'art. 91 del testo unico ».

Art. 14.

L'art. 483 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 483 - *Requisiti visivi.* — Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B*, *C* ed *F*, è sufficiente un'acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non potrà essere del pari superiore a tre diottrie tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva.

Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie.

L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *F* è sufficiente un'acutezza visiva di quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di più tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purché la correzione sia efficace e tollerata; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti è sufficiente:

a) per i monocoli ed i minorati della vista di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente art. 476, possedere un visus all'occhio superstite o migliore di almeno otto decimi, raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

b) per i minorati della vista di cui alla lettera *c*) del primo comma del precedente art. 476 possedere un visus complessivo in entrambi gli occhi di almeno otto decimi, raggiungibile anche con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purché la correzione sia efficace e tollerata; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

c) per i minorati della vista di cui alla lettera *d*) del primo comma del precedente art. 476, raggiungere con l'adozione di lenti a contatto i minimi di visus prescritti per la conferma di validità delle patenti delle categorie *A* e *B* dal secondo comma del presente articolo.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida della categoria *B* abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sono sufficienti i requisiti previsti al comma precedente ».

Art. 15.

L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 484 - *Requisiti uditivi.* — Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A*, *B* ed *F* è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria *C* è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche superiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro.

La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito ».

Art. 16.

L'art. 485 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 485 - *Macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.* — Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, rilasciata in data anteriore al 21 marzo 1974, occorre possedere i requisiti prescritti per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B* ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — GULLOTTI — COSSIGA — LATTANZIO — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 21

ALLEGATO *A* (*recto*)

Marca da bollo annullata . . . . (1)

CERTIFICATO MEDICO

per il rilascio e l'estensione della validità / la conferma della validità (2) della patente di guida

della categoria | A | B | C | D | E | (2)

Foto m/m 35 × 42 firmata dal richiedente e vistata dal medico (solo in caso di rilascio di patente « ex novo »)

Art. 470 del Regolamento approvato con D.P.R. . . n. . .
Comma terzo: « Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni ».
per presa visione . . (3)

Si certifica che il signor . . . .
nato a . . . . il . .
documento di riconoscimento (4) . . . . n. . . .
rilasciato da . . . . il .
candidato all'esame / munito di patente (2) per la guida di veicoli della categoria (5) . . . .
ha statura di m. . . . . e peso di kg. . . . .
Osservazioni (6) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcooliche od essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona.
E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

Possiede all'	occhio destro	occhio sinistro
acutezza visiva — ad occhio nudo	. . . .	. . . .
acutezza visiva — a refrazione corretta	. . . .	. . . .
grado di refrazione (7) delle lenti	. . . .	. . . .

senso cromatico . . . . campo visivo . .
percepisce la voce di conversazione / sussurrata (2) (8) A.D. m. . A.S. m. . . . .
tempi di reazione a stimoli semplici: visivi { rapidità: decile . . / regolarità: decile . . acustici: { rapidità: decile . / regolarità: decile . .

In conseguenza si giudica che È IDONEO / NON È IDONEO (2) per la guida dei veicoli della categoria | |

Eventuali prescrizioni (9) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . . 19. . Bollo dell'ufficio *Firma del medico* . . . .

ALLEGATO *A* (*verso*)

NOTE

(1) Timbro del medico con generalità e qualifica.
(2) Depennare i casi che non ricorrono.
(3) Firma del richiedente.
(4) Tipo del documento di riconoscimento esibito (carta di identità, passaporto, ecc.).
(5) *A, B, C, D, E.*
(6) Ad esempio: « mancanza 1ª falange dito medio mano D: minorazione non invalidante ».
(7) Il grado di refrazione delle singole lenti deve essere sempre indicato quando sussista obbligo di lenti durante la guida.
(8) Nei casi di conferma della validità di patenti *D* ed *E*, agli effetti della valutazione della percezione complessiva è ammesso sommare i due valori parziali.
(9) Ad esempio: « obbligo di lenti durante la guida ».

ALLEGATO *B* (*recto*)

Marca da bollo annullata

COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE DI . . . . (1)

CERTIFICATO MEDICO

per il rilascio e l'estensione della validità / la conferma della validità o la revisione (2) della patente di guida

A	B	C	D	E

(2)

(2)
- per veicoli della categoria
- dei motoveicoli e degli autoveicoli — indicati al 7° comma
- dei veicoli di serie della categoria | A | B | (2) — indicati al 4° comma
- dei veicoli della categoria F — indicati al 4° comma

dell'art. 80 del codice stradale

Foto m/m 35×42 firmata dal richiedente e vistata dal medico (solo in caso di rilascio di patente « ex novo »)

Art. 470 del regolamento approvato con D.P.R. . . . . . n. . . . . **Comma terzo:** « Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni ». **per presa visione . . . . (3)**

Si certifica che il signor . . . .

nato a . . . . il . . . .

documento di riconoscimento (4) . . . . . n. . . . .

rilasciato da . . . . il . . . .

candidato all'esame / munito di patente (2) per la guida di veicoli della categoria (5) . . . .

ha statura di m. . . c peso di kg. . . . .

Osservazioni (6) (7) . . . .

. . . .

. . . .

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcooliche ed essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona;

è esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico (2);

è esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto conto dell'uso cui essi sono destinati (2).

ALLEGATO *B* (*verso*)

Possiede all' occhio destro occhio sinistro

acutezza visiva { ad occhio nudo . . . . | . . . .
a refrazione corretta . . . . | . . . .

grado di refrazione delle lenti (8) . . . . | . . . . . .

senso cromatico . . . . campo visivo . . . . senso stereoscopico .

percepisce la voce di conversazione / sussurrata (2) (9) A.D. m. . . . . A.S. m. . . . .

tempi di reazione a stimoli semplici: luminosi { rapidità: decile . . . / regolarità: decile . . . . acustici { rapidità: decile / regolarità: decile

tempi di reazione a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazione sperimentale di allarme (tensione psichica): sufficientemente / insufficientemente (2) rapidi e regolari

reazioni della personalità normali / inadeguate (2)

in conseguenza si giudica che È IDONEO / NON È IDONEO (2) per la guida dei veicoli della categoria [ ]

Eventuali prescrizioni (10) . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . li . . . . . 19 . .

Bollo dell'ufficio

Firme dei medici

. . . . (11)

. . . . (11)

. . . . (11)

Ritirato il . . . 19 . . . . (3)

(1) Indicazione del capoluogo di provincia, seguito da un numero romano — I, II, ecc. — nei casi in cui nella stessa provincia operino più commissioni.

(2) Depennare i casi che non ricorrono.

(3) Firma del richiedente.

(4) Tipo del documento di riconoscimento esibito (carta di identità, passaporto, ecc.).

(5) *A, B, C, D, F*.

(6) Ad esempio, per i mutilati e minorati fisici: « presenta minorazione compresa fra quelle classificate alla lettera . . . . (*a, b, c, d, e*) del secondo comma dell'art. 478 del regolamento.

(7) Ad esempio: « il membro dott. . . . . dissente dal giudizio formulato a maggioranza dalla commissione ».

(8) Il grado di refrazione delle singole lenti deve essere sempre indicato quando sussista obbligo di lenti durante la guida.

(9) Nei casi di conferma di validità e revisione di patenti *D* ed *E*, nonchè per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli, agli effetti della valutazione della percezione complessiva è ammesso sommare i due valori parziali.

(10) Ad esempio: « obbligo di lenti durante la guida ».

(11) Timbro con generalità e qualifica, e firma.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Pescara a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima di Pescara l'autorizzazione a praticare le sopradette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima di Pescara è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, compresa quella contro la febbre gialla.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1976.

Iscrizione di tre varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con il quale è fatto obbligo, per alcune specie di varietà agrarie, tra le quali la varietà di segale, l'iscrizione nei registri delle varietà;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1976, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dall'Istituto dei registri delle varietà, sei varietà di segale;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1976 con il quale sono state cancellate le varietà di segale: Primavera - Norma e Cortina, iscritte rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 21 febbraio 1973;

Preso atto che la società Semenitala, per conto della ditta Von Lechow-Petkus di Bergen quale responsabile della conservazione in purezza delle varietà sopra menzionate, ha chiesto la reiscrizione nei registri nazionali delle suindicate varietà di segale: Primavera - Norma e Cortina, con la nuova denominazione che figura nel catalogo comunitario: Somro - Nomaro - Kustro;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà le seguenti varietà di specie di segale, le cui descrizioni, approvate dalla commissione di cui alle premesse, nella riunione del 7 ottobre 1976, sono depositate ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto delle varietà dei prodotti sementieri:

Segale: Somro - Nomaro - Kustro

il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta Von Lechow Petkus GmbH di Bergen (R.F.T.).

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Ripartizione per l'anno 1977 del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, con il quale viene stabilito che per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo *de quo* è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali indicati nel citato art. 8 della legge n. 281/1970, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi ivi indicati, in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate, indicate al primo comma dell'art. 1 medesimo, risultante dalle previsioni di en-

trata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 356/1976, ultimo comma, il quale prevede che il fondo così determinato viene ripartito in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976 maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso;

Visto l'unito prospetto 1 dal quale risulta la consistenza del fondo comune per l'anno 1977 determinata ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ammonta a L. 812.912.457.335;

Visto l'unito prospetto 2 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi indicati nel primo comma del citato art. 1 della legge n. 356/1976, previste per il 1977 e quelle previste per il 1976, pari al 39,375 %;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata alla consistenza del fondo relativo all'anno 1976, pari a L. 767.495.200.000, per cui il fondo stesso viene elevato di L. 302.201.235.000, con un ammontare complessivo di L. 1.069.696.435.000, superiore quindi a quello determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970;

Visto l'unito prospetto 3 dal quale risulta la ripartizione tra le singole regioni dell'intero fondo comune determinato per l'anno 1977 nell'importo suindicato di L. 1.069.696.435.000, mediante l'attribuzione ad ogni regione dello stesso ammontare assegnato per l'anno 1976 maggiorato dell'incremento percentuale del fondo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti 1, 2 e 3, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, dell'ammontare complessivo di L. 1.069.696.435.000 del fondo comune relativo all'anno 1977 resta determinata come segue:

1)	Piemonte	L.	92.461.358.720
2)	Lombardia	»	157.234.732.065
3)	Veneto	»	83.095.622.730
4)	Liguria	»	34.836.171.800
5)	Emilia-Romagna	»	81.770.155.905
6)	Toscana	»	70.795.375.740
7)	Umbria	»	23.080.559.345
8)	Marche	»	34.911.113.625
9)	Lazio	»	88.578.000.370
10)	Abruzzi	»	35.895.862.660
11)	Molise	»	13.254.308.135
12)	Campania	»	150.471.224.385
13)	Puglia	»	105.370.657.270
14)	Basilicata	»	26.089.019.105
15)	Calabria	»	71.852.273.145
	Totale	L.	1.069.696.435.000

Il predetto onere graverà sul cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 166

PROSPETTO 1

Determinazione del fondo comune per l'anno 1977
(ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281)

TRIBUTI	Versamenti c + r anno 1975 (1)	Perc. (2)	Ammontare percentuale (3)	Rimborsi (4)	Perc. (5)	Ammontare perc. rimb. (6)	Devoluzione netta alle Regioni (3 — 6)
Imposta di fabbricazione sugli spiriti (1401)	78.430.011.270						
Imposta di fabbricazione sulla birra (1402)	19.789.703.305						
Imposta di fabbricazione sullo zucchero (1403)	32.121.529.790						
Imposta di fabbricazione sul glucosio (1404)	1.348.232.725						
Imposta di fabbricazione sui gas inc. (1410)	93.749.014.970						
	225.438.492.060	75 %	169.078.869.045	2.305.959.842	75 %	1.729.469.881	167.349.399.164
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali (1409)	2.830.634.215.133	15 %	424.595.132.270	12.088.079.967	15 %	1.813.211.995	422.781.920.275
Imposta di consumo sui tabacchi (1601)	891.124.551.582	25 %	222.781.137.896	—		—	222.781.137.896
	3.947.197.258.775		816.455.139.211	14.394.039.809		3.542.681.876	812.912.457.335

PROSPETTO 2

Determinazione del fondo comune per l'anno 1977
(ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356)

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1976	Bilancio di previsione 1977	Incremento assoluto	Incremento percentuale
Entrate tributarie . . . . *a detrarre* (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356)	23.431.596.875 000	32.130 000.000 000	8.698.403.125.000	37,12
Entrate del lotto . . . (cap. 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1999)	240.245 000 000	320 000.000.000	79.755 000.000	33,19
Entrate monopoli . . . . (cap. 1601 - 1602 - 1604 e 1800)	1.230.010.000 000	1.300.000.000.000	69.990.000.000	5,69
Entrate canoni TV . . (cap. 1216)	260.000.000.000	260.000.000.000	—	—
Entrate dazi e diritti doganali . . . (cap. 1469)	28.100.0000 000	42.830.700.000	14.730.700.000	52,42
Totali .	21.673.241.875 000	30.207.169.300.000	8.533.927.425.000	39,375

Fondo per il 1977: (767.495.200.000 + 39,375 % di 767.495.200.000) = 767.495.200.000 + 302.201.235.000 = 1.069.696.435.000.

PROSPETTO 3

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune per l'anno 1977
(art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356)

REGIONI	Fondo 1976 (1)	Maggiorazione per incremento gettito entrate (2)	TOTALE
1. Piemonte . .	66.339.988.320	26.121.370.400	92.461.358.720
2. Lombardia .	112.814.157.535	44.420.574.530	157.234.732.065
3. Veneto	59.620.177.745	23.475.444.985	83.095.622.730
4 Liguria .	24.994.562.725	9.841.609.075	34.836.171.800
5. Emilia-Romagna . .	58.669.170.155	23.100.985.750	81.770.155.905
6. Toscana . .	50.794.888.425	20.000.487.315	70.795.375.740
7 Umbria	16.560.042.580	6.520.516.765	23.080.559.345
8. Marche .	25.048.332.645	9.862.780.980	34.911.113.625
9. Lazio .	63.553.722.240	25.024.278.130	88.578.000.370
10. Abruzzi	25.754.879.040	10.140.983.620	35.895.862.660
11. Molise	9.509.817.495	3.744.490.640	13.254.308.135
12. Campania	107.961.416.600	42.509.807.785	150.471.224.385
13 Puglia	75.602.265.305	29.768.391.965	105.370.657.270
14 Basilicata	18.718.578.730	7.370.440.375	26.089.019.105
15. Calabria . . .	51.553.200.460	20.299.072.685	71.852.273 145
Totali . .	767.495.200.000	302.201.235.000	1.069.696.435 000

(1) Tenuto conto dell'integrazione di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
(2) Maggiorazione di incremento pari al 39,375% (prospetto 2).

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Revoca del presidio medico chirurgico « Rat Killer » della ditta Zucchet Arnoldo, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 agosto 1969, con il quale è stato registrato a tutti gli effetti al n. 6706 il prodotto « Rat Killer », della ditta Zucchet Arnoldo, con sede in Roma, via Pian due Torri, 54;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 ottobre 1976;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Rat Killer », registrato al n. 6706 in data 11 agosto 1969, a nome della ditta Zucchet Arnoldo, con sede in Roma, via Pian due Torri, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio. I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Revoca del presidio medico chirurgico « Steralconio tipo 15 % » della ditta Laboratori Chifa, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 maggio 1960, con il quale è stato registrato a tutti gli effetti al n. 2910 il prodotto « Steralconio tipo 15 % », della ditta Laboratori Chifa, con sede in Milano, via Ripamonti, 133;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 ottobre 1976;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Steralconio tipo 15 % », registrato al n. 2910 in data 9 maggio 1960, a nome della ditta Laboratori Chifa, con sede in Milano, via Ripamonti, 133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio. I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano:

tariffa 1424/R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 4 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse, ai sensi dell'art. 18, terzo e quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale: *a*) al terzo comma dispone che per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle leggi precedenti, ivi compresa la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 183, sopra citata, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi d'interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro; *b*) al quinto comma dispone che per le iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia

presentata domanda di adeguamento del parere di conformità per variazioni di spesa si applicano le disposizioni del citato terzo comma;

Ritenuto che la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 18 descrive che per le iniziative ivi previste sono applicabili gli incentivi secondo la normativa anteriore alla legge n. 183, mentre per i tassi agevolati d'interesse dovranno applicarsi quelli che verranno all'uopo fissati dal Ministro per il tesoro;

Considerato che nel fissare detti tassi d'interesse agevolato non possa prescindersi dal tenere conto del tasso di riferimento in vigore e preso a base per la determinazione del contributo negli interessi, nonché dei tassi d'interesse agevolato in atto vigenti per le analoghe iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno, ma non contemplate al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, il tasso agevolato annuo di interesse per i finanziamenti relativi alle iniziative industriali ivi previste è fissato nelle misure seguenti:

5,50% per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi fino a 5 miliardi di lire;

8,25% per i finanziamenti alle altre imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

Art. 2.

Per le iniziative di cui al precedente art. 1, per le quali è già intervenuto il relativo contratto di finanziamento, resta confermato il tasso agevolato d'interesse all'epoca preso a base per la determinazione del contributo negli interessi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 197

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato regionale dello Istituto nazionale della previdenza sociale per la Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota n. 141879 del 21 settembre 1976, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il sig. Agatino Carrelli, primo dirigente, quale proprio rappresentante nel comitato predetto in sostituzione del sig. Vitale Giroldi, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Agatino Carrelli, primo dirigente è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del sig. Vitale Giroldi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Determinazione del nuovo prezzo di cessione della saccarina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 luglio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1974;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in L. 30.300 (trentamilatrecento) più I.V.A. per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma L. 12.300 (dodicimilatrecento) spettano alla ditta fornitrice e L. 18.000 (diciottomila) all'erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(1849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni integrative della deliberazione A.I.M.A. 9 dicembre 1976 sull'acquisto, conservazione e vendita dell'alcole delle prestazioni viniche obbligatorie - campagna vitivinicola 1976-77.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato e completato con regolamento (CEE) n. 1160/76 del 17 maggio 1976, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi numero 1930/76 del 20 luglio 1976, n. 2051/76 del 19 agosto 1976 e n. 1932/76 del 20 luglio 1976, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole consegnato dai distillatori ed ottenuto dalla trasformazione delle materie che coloro i quali sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 24 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 816/70 hanno consegnato ai distillatori interessati in soddisfacimento di tale obbligo per la campagna vitivinicola 1976-77;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1976, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 1020/76 del 29 aprile 1976, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 9 dicembre 1976, con cui sono state stabilite le condizioni e modalità di acquisto, conservazione e vendita da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a sua disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, per la campagna 1976-77;

Ritenuta l'opportunità — in relazione alle limitate capacità di magazzino per commercianti all'ingrosso offerte all'A.I.M.A., in applicazione della citata deliberazione 9 dicembre 1976, per il ricevimento e la conservazione delle quantità di alcole poste a disposizione dell'A.I.M.A. stessa e delle quali non è richiesta l'acquisto dai distillatori conferenti contestualmente all'offerta di vendita — di integrare le condizioni stabilite con detta deliberazione con la concessione della facoltà, per i distillatori conferenti, di chiedere di rimanere depositari delle stesse quantità di alcole da loro prodotte ed offerte in vendita all'A.I.M.A., stabilendone le relative condizioni;

Nell'adunanza dell'8 febbraio 1977;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ad integrazione delle condizioni stabilite con deliberazione A.I.M.A. 9 dicembre 1976, con cui sono state stabilite le condizioni e modalità di acquisto, conservazione e vendita da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a sua disposizione dai distillatori in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche per la campagna 1976-77, è data facoltà al distillatore conferente di chiedere, contestualmente all'offerta di vendita dell'alcole all'A.I.M.A., di rimanere depositario delle quantità di prodotto offerto in vendita anzichè effettuarne la consegna al magazzino dell'intervento.

Art. 2.

La richiesta avanzata ai sensi del precedente art. 1 è accettata dall'A.I.M.A. alle seguenti condizioni:

a) l'acquisto del prodotto, nonchè la presa in carico del medesimo viene effettuata dall'A.I.M.A. — mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale — senza estrazione del prodotto stesso dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *d*), della citata deliberazione A.I.M.A. 9 dicembre 1976;

b) al prezzo di vendita dell'alcole all'A.I.M.A., è applicata la riduzione di L. 10 per ettolitro e grado alcolico;

c) la partita di alcole cui si riferisce la richiesta deve essere costituita da prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95°, oppure alcole a non meno di 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione);

d) il distillatore conferente è costituito depositario, nel proprio magazzino fiduciario di fabbrica, della partita acquistata dall'A.I.M.A. dalla data della lettera di accettazione di cui alla precedente lettera *a*) e per un periodo massimo di tre anni da tale data alle condizioni stabilite dall'A.I.M.A.

Art. 3.

Al pagamento del prezzo dovuto al distillatore conferente nella ipotesi di acquisto di cui alla presente deliberazione l'A.I.M.A. provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura emessa dal distillatore stesso successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(1856)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 80-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lucchino Prosdocimo, in Vicenza, via IV Novembre, 31, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 80-VI » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1702)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 358-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Beria Claudio, in Vicenza, via T. del Molin, 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 358-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1704)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 539-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rossi Gianfranco, in Vicenza, via Gamba, 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 539-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1703)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative edilizie - Co.La.Coop.A », in Roma.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, i poteri conferiti all'avv. Piergiorgio Benigni, commissario governativo della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative edilizie - Co.La.Coop.A », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1977.

(1782)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto interministeriale 22 gennaio 1977, n. 676, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di terreni demaniali siti in Vezzano Ligure (La Spezia), distinti nel catasto di tale comune al foglio n. 13, particella 183 e particella 44/*a*, della superficie complessiva di mq 910.

(1653)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del consorzio obbligatorio fra gli utenti irrigui, industriali e per usi diversi delle gore di Candeglia e del torrente Bure di Baggio.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, n. 869, il signor don Aldo Bessi è stato nominato presidente del consorzio obbligatorio fra gli utenti irrigui, industriali e per usi diversi delle gore di Candeglia e del torrente Bure di Baggio, per il quadriennio 10 marzo 1976-9 marzo 1980

(1652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1097/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1098/M)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1099/M)

Autorizzazione al comune di Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Cengio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1100/M)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1073/M)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1074/M)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1075/M)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1080/M)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1081/M)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082/M)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1083/M)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1084/M)

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1085/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1086/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1087/M)

Autorizzazione al comune di Olgiate Molgora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Olgiate Molgora (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1088/M)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1089/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1090/M)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1091/M)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 454.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092/M)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 376.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093/M)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094/M)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 324.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095/M)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1096/M)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1076/M)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1077/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1078/M)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1079/M)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.387.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1101/M)

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 399.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1102/M)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1103/M)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1104/M)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1105/M)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106/M)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1107/M)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1108/M)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1109/M)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.306.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1110/M)

Autorizzazione al comune di Ischia di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Ischia di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111/M)

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Montalto di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112/M)

Autorizzazione al comune di Nepi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Nepi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113/M)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1114/M)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1115/M)

Autorizzazione al comune di Montella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Montella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1116/M)

Autorizzazione al comune di Pietrastornina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Pietrastornina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1117/M)

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Isola delle Femmine (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118/M)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1119/M)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 779.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1120/M)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1121/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1122/M)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1123/M)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1124/M)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1125/M)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1126/M)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 621.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1127/M)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	882,25	882,25	882,29	882,25	882,25	882,20	882,20	882,25	882,25	882,25
Dollaro canadese	858,50	858,50	859,30	858,50	857,90	858,45	858,50	858,50	858,50	858,50
Franco svizzero .	351,05	351,05	350,95	351,05	351 —	351,03	350,90	351,05	351,05	351,05
Corona danese .	149,29	149,29	149,20	149,29	149,28	149,25	149,28	149,29	149,29	149,30
Corona norvegese .	167,08	167,08	167,05	167,08	167,10	167,05	167,09	167,08	167,08	167,10
Corona svedese .	208,23	208,23	208,0975	208,23	208,25	208,20	208,27	208,23	208,23	208,20
Fiorino olandese	352,27	352,27	352,35	352,27	352,34	352,25	352,30	352,27	352,27	352,25
Franco belga . .	23,94	23,94	23,95	23,94	23,95	23,90	23,95	23,94	23,94	23,95
Franco francese	176,82	176,82	176,701	176,82	176,84	176,80	176,88	176,82	176,82	176,80
Lira sterlina	1503,30	1503,30	1503 —	1503,30	1503,18	1503,25	1503,50	1503,30	1503,30	1503,30
Marco germanico .	368,28	368,28	368,15	368,28	368,18	368,25	368,14	368,28	368,28	368,30
Scellino austriaco . .	51,809	51,809	51,80	51,809	51,75	51,75	51,78	51,809	51,809	51,80
Escudo portoghese	27,06	27,06	27,10	27,06	27,15	27,05	27,09	27,06	27,06	27,06
Peseta spagnola . .	12.754	12.754	12,75	12,754	12,78	12,73	12,755	12,754	12,754	12,75
Yen giapponese . .	3,114	3,114	3,1150	3,114	3,106	3,10	3,113	3,114	3,114	3,11

Media dei titoli del 18 febbraio 1977

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	85,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria) .	97,225
» 5 % (Città di Trieste) .	90,375
» 5 % (Beni esteri) .	90,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,250
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,375
» 9 % » » 1975-90	82,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,200
» poliennali 7 % 1978 .	92,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,150
» » 9 % 1980 . .	87,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,225
Dollaro canadese .	858,50
Franco svizzero	350,975
Corona danese .	149,285
Corona norvegese .	167,085
Corona svedese .	208,25
Fiorino olandese	352,285
Franco belga .	23,945
Franco francese	176,945
Lira sterlina .	1503,40
Marco germanico .	368,21
Scellino austriaco .	51,794
Escudo portoghese .	27,075
Peseta spagnola	12,754
Yen giapponese	3,113

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a novantuno posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia.

Il presente concorso, autorizzato con decreti del Ministero della sanità in data 10 novembre 1976, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è indetto esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi novantuno posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia, ripartiti come segue:

Province	Posti
Alessandria	2
Bologna	8
Chieti	1
Cuneo	2
Ferrara	4
Frosinone	2
L'Aquila	1
Latina	1
Modena	2
Novara	10
Parma	1
Pescara	2
Piacenza	3
Rieti	2
Torino	44
Vercelli	5
Viterbo	1
Totale	91

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

B) Titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale.

C) Iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti nell'Amministrazione dello Stato.

E) Cittadinanza italiana.

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego.

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide le domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o ad amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dalla data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

f) l'iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono guidiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'Istituto nomina e presiede la commissione esaminatrice di cui sono chiamati a far parte i seguenti altri componenti:

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale;

un funzionario medico di prima qualifica del ruolo professionale;

tre membri esterni.

Le funzioni di segretario e segretario aggiunto sono disimpegnate rispettivamente da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente o da un dipendente con qualifica di collaboratore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al presente bando.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alle prove pratica e orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto, in ciascuna di esse, almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e a quella orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Per la precedenza:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dello art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando i punti riportati nelle prove scritta, pratica e orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10 del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17 del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario straordinario dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del prescritto periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica, in originale o in copia autenticata in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) titolo legale di studio, in originale o in copia autenticata in bollo, prescritto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) certificato di iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) estratto dell'atto di nascita in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti la Direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica e cioè una retribuzione annua lorda di L. 4.507.545 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonchè il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 573.250.

Esigenze di servizio postulano l'articolazione dell'orario di lavoro in turni.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della Direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova, secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il commissario straordinario: GHERGO

Schema di domanda

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . codice postale . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico di radiologia medica (2ª qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1977 per i posti relativi alla provincia . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, conseguito il . . presso .;

e) di essere in possesso del seguente titolo legale di studio . . conseguito il . . presso . .;

f) di essere iscritto all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica della provincia di . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . .;

h) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo:

Data, .

Firma . . (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVA SCRITTA

La prova scritta verterà su:

nozioni elementari di elettricità e di fisica dei raggi X;

l'impianto radiodiagnostico: suoi componenti principali (generatore - tavolo di comando - ortoscopio - trocoscopio - tubo radiogeno - tavolo ribaltabile, ecc.) e loro funzionamento;

cenni di anatomia e tecnica radiologica dello scheletro, degli organi toracici, dell'apparato digerente, dell'apparato urogenitale.

B) PROVA PRATICA

La prova pratica verterà su:

cassette radiografiche e loro uso;

operazioni di sviluppo lastre in camera oscura; sviluppatrici automatiche e semiautomatiche;

tecnica radiologica: posizione dei pazienti nelle varie indagini radioscopiche e radiologiche.

C) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti sopra indicati, verterà su:

gli schermi di rinforzo: loro significato funzionale;

norme per la protezione contro le radiazioni ionizzanti;

cenni elementari sulla stratigrafia e seriografia;

tecnica di esame del torace in posizione standard e laterolaterale;

tecnica di esame dei diversi segmenti del rachide;

tecnica di esame del cranio nelle posizioni usuali (frontoccipitale ed occipito-frontale; vertice-mento, latero-laterale, submento-vertice);

tecnica di esame del fegato e delle vie biliari;

tecnica di esame del tubo digerente;

concetti generali sulle assicurazioni sociali: organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione sociale (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali); l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'I.N.A.M.

(1745)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei decreti ministeriali con i quali sono stati indetti i concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti e per i beni librari nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e in particolare l'art. 77;

Veduti i decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 29 ottobre 1975, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 23 giugno 1975 (registro n. 56, foglio n. 53) e il 13 dicembre 1975 (registro n. 102, foglio n. 322), con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione:

a) un posto, specializzazione storici dell'arte;

b) un posto, specializzazione architettura;

Veduti i decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 28 luglio 1975, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 marzo 1975 (registro n. 24, foglio n. 53) e il 28 novembre 1975 (registro n. 97, foglio n. 228), con i quali è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari;

Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 sono stati abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 5 nonchè l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato inoltre che in relazione ai ruoli stabiliti nelle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono ridotti i corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione e che, pertanto, bisogna procedere alle revoca dei predetti bandi;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti ministeriali citati nelle premesse:

A) Decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 29 ottobre 1975, con i quali sono stati indetti i concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione:

a) un posto, specializzazione storici dell'arte;

b) un posto, specializzazione architettura.

B) Decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 28 luglio 1975, con i quali è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1976
Registro n. 100, *foglio n.* 283

(1714)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977, registro n. 1 Industria, foglio n. 281, è stato disposto che le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976, registro n. 5 Industria, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 4 giugno 1976, già fissate per i giorni 8 e 9 novembre 1976, abbiano luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 10 e 11 marzo 1977.

(1920)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Revoca del bando di concorso a quaranta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri, periti industriali elettrotecnici e periti industriali meccanici da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le delibere del 7 e 21 dicembre 1973 e del 22 febbraio 1974 con le quali è stato indetto il concorso a quaranta borse di studio in favore di diplomati tecnici geometri e periti industriali da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il relativo bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto l'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che dispone la ristrutturazione organizzativa e funzionale dell'Istituto in relazione alle nuove direttive per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ritenuto che sono venuti meno i presupposti in base ai quali era stato deliberato il concorso di cui in premessa;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione per il personale;

Udito il relatore: presidente;

Delibera:

Il concorso a quaranta borse di studio in favore di diplomati di istituti tecnici per geometri, periti industriali elettrotecnici e periti industriali meccanici da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974, è revocato.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: SERVIDIO

Il segretario: FORZA

(1833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 8 febbraio 1977, n. 2430, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti in questa provincia:

1) Aliminusa: sede unica;
2) Bompietro: 2ª sede, frazione Locati;
3) Campofelice di Fitalia: sede unica;
4) Campofiorito: sede unica;
5) Cefalà Diana: sede unica;
6) Monreale: 6ª sede, frazione Grisì;
7) Santa Cristina Gela: sede unica;
8) Scillato: sede unica;
9) Ustica: sede unica.

Termine di scadenza: 30 aprile 1977

(1796)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1976. Gli interessati dovranno presentare la documentata istanza entro e non oltre il 31 marzo 1977 all'ufficio del medico provinciale di Belluno al quale potranno rivolgersi per ulteriori informazioni.

(1725)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno), fermo il disposto dell'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(1798)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1805)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1806)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di otorinolaringoiatria presso la sede ospedaliera di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(1807)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia presso la sede ospedaliera di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(1808)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(1804)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(1802)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(1797)

OSPEDALE « S. VINCENZO E S. MICHELE » DI CAMAIORE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camaiore (Lucca).

(1800)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(1801)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1803)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 6.

Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello statuto:

a) organizzare — sia direttamente che in collaborazione con enti ed associazioni pubbliche e private — convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;

b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;

c) aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati.

In ogni caso deve essere garantito l'interesse regionale della iniziativa e salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione.

Art. 2.

Nel caso in cui l'organizzazione prevista, dall'art. 1, lettera *a*), sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in collaborazione la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.

Art. 3.

La partecipazione di cui all'art. 1, lettera *b*), può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonchè di esperti, designati con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 4.

L'adesione di cui all'art. 1, lettera *c*), può consistere nel versamento di quote, nell'erogazione di contributi finanziari, in apporti di carattere tecnico, nella partecipazione di amministratori e funzionari regionali nonchè di esperti, designati con le modalità di cui all'articolo successivo.

Art. 5.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese.

Art. 6.

Alla spesa per le finalità di cui all'art. 1, lettera *a*), e di cui all'art. 2 della presente legge, valutata in 30 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1976, con lo stanziamento del cap. 16 del corrispondente stato di previsione della spesa, la cui denominazione viene così modificata: « Spese e contributi per l'organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, ed associazioni pubbliche e private, di convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni ».

Eventuali concorsi finanziari di altri enti saranno introitati al cap. 77 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976.

Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvederà iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 16 con la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Alla spesa per le finalità di cui all'art. 1, lettera *b*) e di cui all'art. 3 della presente legge, valutata in 65 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, con lo stanziamento del capitolo 9 del corrispondente stato di previsione della spesa, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi ed altri oneri per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni ».

Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvederà iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 67, con la denominazione di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Alla spesa per le finalità di cui all'art. 1, lettera *c*) e di cui all'art. 4 della presente legge, valutata in 25.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa (rubrica 5, n. 2) nonchè mediante la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 68, con la denominazione: « Contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni e comitati » e con lo stanziamento di 25.000.000.

Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvederà iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 68 con la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La legge regionale 4 gennaio 1973, n. 2, è abrogata.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 gennaio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 - Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così sostituito:

« I territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono soggetti fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo art. 5, e comunque per non più di 5 anni ai seguenti divieti:

a) manomissione e alterazione delle bellezze naturali;

b) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

c) aperture di cave;

d) esercizio venatorio.

Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure saranno previste dai piani agricoli zonali.

Per quanto concerne la silvicoltura, fatti salvi gli adempimenti derivanti dall'applicazione del regio recreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti ed è permessa la coltivazione dei pioppi e delle altre essenze industriali da legno.

I tagli dei boschi devono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

E' vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico.

Il presidente della giunta regionale, sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, può autorizzare l'apertura di strade al servizio esclusivo delle attività previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nei territori stessi è consentito costruire e ripristinare fabbricati rurali, ivi compresi stalle, tettoie, ed altre pertinenze, ad uso esclusivo dei conduttori dei terreni agricoli e forestali. Tali costruzioni sono vincolate all'uso per cui sono state consentite.

Nella determinazione dei territori da includere nel piano, la giunta regionale individua zone territoriali omogenee di tipo F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che, di intesa con i comuni competenti, dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 8.

La vigilanza è affidata al personale del corpo forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è così modificato:

«Le violazioni e i divieti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) ed alle limitazioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 3 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 5.0000.000».

Il quarto comma dell'articolo medesimo è così modificato:

«Per la violazione al divieto di cui al punto *d*) dell'art. 3 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 gennaio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **8.**

Seconda variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **9.**

Proroga e modifiche delle disposizioni della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente «Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva», sono prorogate fino a tutto l'anno 1976, con le modifiche di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

L'ultimo capoverso della lettera *a*) del primo comma dello art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7 % a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8 % a favore degli enti pubblici o delle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile. In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di 5 anni in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla metà della spesa ammissibile».

Dopo il primo comma dell'art. 3 è inserito il seguente comma:

«Le domande devono inoltre essere corredate dalla licenza edilizia che dovrà essere efficace all'atto della concessione dei contributi».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«I contributi saranno concessi con priorità nell'ordine:

1) per opere, in territori montani definiti tali dalle leggi vigenti e in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani o le esigenze indicate dai comuni o dalle comunità montane, ad iniziativa dei soggetti seguenti indicati in ordine di precedenza:

a) enti locali e società con prevalente partecipazione di capitale pubblico;

b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici ed associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile;

c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare;

2) per opere, all'infuori dei territori di cui al punto 1), ad iniziativa dei medesimi soggetti e nello stesso ordine di precedenza di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Dopo il primo comma dell'art. 6 è inserito il seguente comma:

«I contributi relativi a villaggi turistici, villaggi ristrutturati, nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni edilizie locali, a fini turistici, campeggi e impianti turistici di trasporto a fune sono concessi con esplicita motivazione che evidenzi la coerenza delle opere rispetto alle linee della politica regionale in tema di pianificazione territoriale, con particolare riguardo ai parchi naturali e all'assetto urbanistico. Per le medesime opere la concessione dei contributi è subordinata alla stipula, tra la giunta regionale e i richiedenti, di una apposita convenzione al fine di stabilire modalita di gestione e di esercizio degli impianti da finanziare».

Il secondo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate, fatta eccezione per i contributi di cui all'ultimo capoverso della stessa lettera *a*) che sono corrisposti direttamente agli interessati in rate annuali».

Il quinto comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Per le iniziative previste dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), i beneficiari delle provvidenze accordate debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 15».

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate».

Art. 3.

Per l'anno 1976 le domande di contributi devono essere proposte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le documentazioni, a corredo delle domande di contributi presentate fra il 1° ottobre 1975 e la data di entrata in vigore della presente legge, verranno considerate utili.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'anno 1976:

1) il limite di impegno di 200 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23;

2) il limite di impegno di 25 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23;

3) la spesa di 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23;

4) la spesa di 50 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23.

Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1985 e la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui allo art. 2, lettera *a*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 — ultimo capoverso — è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni ripartita in rate di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1976 possono essere impegnate negli anni finanziari 1977 e 1978.

Le domande presentate nei termini stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 e dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1974, n. 36, possono essere esaminate ai fini della concessione delle provvidenze finanziate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

All'onere di 245 milioni, di cui al primo comma, numeri 1) e 2), e di cui al seconda comma del precedente articolo, si fa fronte:

per 65 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976;

per 95 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, e delle conseguenti annualità iscritte nel cap. 1368 del bilancio 1975 e nel cap. 1379 del bilancio 1976;

per 85 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, e delle conseguenti annualità iscritte nel cap. 1370 del bilancio 1975 e nel cap. 1383 del bilancio 1976, e da iscrivere nei corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 gli stanziamenti dei capitoli 1379 e 1383 saranno conseguentemente ridotti nella rispettiva misura di 95 milioni e di 85 milioni, e saranno istituiti:

il cap. 1382, con la denominazione: « Contributi costanti della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici e ristrutturati a fini turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale e giovanile, nonchè per opere, servizi ed impianti — compresi quelli sportivi e ricreativi — pubblici o di uso pubblico, complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico », e con lo stanziamento di 200 milioni;

il cap. 1386, con la denominazione: « Contributi costanti della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e lo adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna in comuni o frazioni con popolazione non superiore a 2500 abitanti », e con lo stanziamento di 25 milioni;

il cap. 926, con la denominazione: « Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria ad istituti convenzionati, per le operazioni di credito relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera », e con lo stanziamento di 20 milioni.

Nel primo rendiconto generale della Regione predisposto dopo l'entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alle annualità dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, ricadenti negli anni 1974 e 1975, saranno conservate nel conto dei residui nella misura di 705 milioni e le somme corrispondenti alle annualità dei contributi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale medesima, ricadenti negli anni 1974 e 1975, saranno conservate nel conto dei residui nella misura di 15 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

All'onere di 350 milioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 4 della presente legge si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e mediante la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1377 con la denominazione: « Contributi in capitale fino al 20 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera », con lo stanziamento di 300 milioni, nonchè del cap. 1378, con la denominazione: « Contributi in capitale fino al 50 % delle spese, di importo non superiore a 20 milioni, per opere, impianti e servizi complementari concernenti il turismo e l'industria alberghiera », con lo stanziamento di 50 milioni.

All'onere di 10 milioni, di cui all'art. 4, terzo comma, della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del cap. 1388, con la denominazione: « Contributi rateali, della durata di 5 anni, per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, di importo non superiore a 60 milioni, oppure fino alla concorrenza di 60 milioni per le iniziative di investimento di maggior importo », e con lo stanziamento di 10 milioni.

Per le successive quote annuali del contributo di cui al precedente comma, nei bilanci per gli anni dal 1977 al 1980 sarà iscritto al cap. 1388, con lo stanziamento di 10 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 gennaio 1977

VIGLIONE

(1537)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770500)